

2



QUADERNI



La nuova PAC 2021-2027

Salvatore Medica

QUADERNI



La nuova PAC 2021-2027

Salvatore Medica

Premessa

Il 1° giugno 2018, la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo le proprie proposte legislative sulla PAC 2021-2027, o meglio, visto la Pandemia Covid, PAC 2023-2027.

Al momento si prevede la seguente tempistica di approvazione:

LE TAPPE DELLA PAC POST 2020

29 novembre 2017 – Comunicazione della Commissione europea “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”

1 giugno 2018 – Proposte legislative sulla Pac 2021-2027

21 ottobre 2020 – Compromesso al Consiglio dei ministri agricoli

23 ottobre 2020 – Approvazione presso il Parlamento europeo in seduta plenaria

novembre 2020-giugno 2021 – Triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea e conclusione del negoziato

autunno 2021 – Approvazione e pubblicazione definitiva dei regolamenti

31 dicembre 2021 – Redazione dei Piani strategici nazionali e presentazione alla Commissione europea

30 giugno 2022 – Approvazione dei Piani strategici nazionali

1 gennaio 2023 – Entrata in vigore della Pac 2023-2027

Le novità sono molteplici su tutti i fronti della PAC, a cominciare dal decisivo ruolo degli Stati membri nel decidere gli strumenti della PAC, con la redazione di un “piano strategico sulla PAC, ai nuovi pagamenti diretti, le misure di mercato e i PSR.

La nuova articolazione

La proposta di regolamento classifica i pagamenti in due categorie e sei tipologie (tab. 2):

Tipologie di pagamenti diretti nella programmazione 2021-2027	
Tipologia di pagamento	Obbligatorietà per lo Stato membro
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	Sì
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	Sì
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	No
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)	No
Sostegno accoppiato al reddito	No
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori	No

- disaccoppiati:
 - sostegno al reddito di base;
 - sostegno complementare redistributivo;
 - sostegno complementare per i giovani agricoltori;
 - regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema);
- accoppiati:
 - sostegno accoppiato al reddito (nei pagamenti accoppiati c'è anche il pagamento specifico per il cotone che non interessa l'Italia).

Rimane la possibilità facoltativa per lo Stato membro di prevedere un pagamento forfettario specifico per i piccoli agricoltori, sostitutivo di tutti i pagamenti diretti, la cui definizione dovrà essere riportata nel Piano strategico della PAC.

Rispetto all'attuale programmazione ci sono diverse novità:

- la soppressione del pagamento greening, i cui impegni sono in parte inclusi nelle condizionalità;
- l'inserimento di regimi volontari per il clima e l'ambiente (eco-schema);
- la non obbligatorietà del pagamento ambientale (eco-schema) e del pagamento per i giovani agricoltori.

Il pagamento di base

Gli Stati membri devono obbligatoriamente concedere un pagamento per il sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile a favore degli "agricoltori veri e propri" (*genuine farmers*).

Questo pagamento potrà essere erogato secondo tre modalità:

- pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, ovvero un pagamento legato alla superficie, senza titoli; in tal caso, i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;
- pagamento annuale per ettaro ammissibile differenziato per territorio, ma uniforme per gli agricoltori dello stesso territorio;
- attribuzione del sostegno sulla base di titoli all'aiuto: gli Stati membri possono decidere di continuare a concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei titoli all'aiuto. Questa scelta è caldeggiata nel nostro paese.

Le prime due modalità di pagamento sono "senza titoli"; questa è una grossa novità.

La scelta sulla modalità di erogazione dei pagamenti spetta agli Stati membri, in fase di adozione del “piano strategico sulla PAC.

Il superamento dei titoli

In altre parole, gli Stati membri possono decidere di superare il Regime di Pagamento Unico (Rpu) o *Single Payment System* (Sps) e passare ad un Regime di Pagamento Unico per Superficie (Rpus) o *Single Area Payment System* (Saps).

Il regime di pagamento unico (RUP), in vigore nella maggior parte dei Paesi Ue (tra cui l'Italia), necessita di stabilire e gestire titoli all'aiuto individuali, con la possibilità di vendita o l'affitto.

Il regime di pagamento unico per superficie (RUPS) è un regime semplificato di sostegno del reddito, proposto agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 (Ue-12) come opzione al fine di agevolare l'attuazione dei pagamenti diretti.

Tale regime, che tutti gli Stati membri Ue-12 tranne la Slovenia e Malta hanno deciso di applicare, sostituisce tutti i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie.

Il livello del pagamento si ottiene dividendo la dotazione finanziaria annuale del paese per la sua superficie agricola ammissibile.

Con la nuova PAC 2021-2027, l'Ue offre la possibilità anche all'Italia di superare il regime dei titoli all'aiuto per passare al pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, attualmente in vigore nei Paesi dell'Est Europa.

Gli agricoltori presentano annualmente la domanda con le superfici ammissibili e ricevono un pagamento uniforme ad ettaro, senza la necessità di possedere i titoli.

Il mantenimento dei titoli

Lo Stato membro può continuare a concedere il sostegno al reddito di base sulla base dei titoli all'aiuto. In tal caso, la proposta di regolamento impone un processo di convergenza dei titoli storici.

I vecchi titoli scadono il 31 dicembre 2022 e i nuovi titoli vengono riassegnati nel 2022, sulla base dell'anno di riferimento 2022.

Il nuovo valore unitario dei titoli all'aiuto è calcolato partendo dal valore dei titoli all'aiuto dell'anno di domanda 2022 (ultimo anno di applicazione della Pc 2014-2020) e aggiungendo ad esso il relativo pagamento greening per l'anno di domanda 2022.

In altre parole, il valore dei titoli all'aiuto è determinato sommando il loro valore storico e il relativo pagamento percepito per il greening.

I titoli rimangono differenziati sulla base del loro valore storico, ma con l'applicazione di una convergenza per avvicinare il valore dei titoli al valore medio nazionale.

I titoli attuali verranno ricalcolati nel 2023

Lo Stato membro assicura entro il 2026 una convergenza del valore unitario dei titoli al 85% del valore unitario medio. In altre parole, il valore unitario dei titoli, nel 2026, non potrà essere per nessuno inferiore al 85% del valore unitario medio. Per raggiungere questo obiettivo, viene diminuito il valore unitario dei titoli all'aiuto più elevati.

In sintesi, se lo Stato membro lo decide, il valore dei titoli rimarrà differenziato anche tra un valore massimo definito dallo Stato membro e il valore minimo pari al 85% del valore medio.

Dal 2023 al 2026, quindi, i titoli di valore basso aumenteranno, mentre i titoli di valore elevato diminuiranno.

Comunque, anche nel 2026, il valore dei titoli sarà differenziato in base al loro valore storico, seppure le differenze si assottigliano considerevolmente.

Il sostegno complementare redistributivo

Gli Stati membri devono prevedere un nuovo pagamento, chiamato “sostegno al reddito redistributivo”; tale pagamento è obbligatorio per gli Stati membri.

Tale sostegno è destinato agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base e che operano in aziende piccole e medie dimensioni.

Tale pagamento è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro o con diversi importi per scaglioni di ettari, che saranno fissati dagli Stati membri.

Per finanziare tale pagamento sono utilizzati anche i proventi finanziari risultanti dal capping.

Lo scopo di questo pagamento è la redistribuzione del sostegno dalle aziende agricole di grandi dimensioni a quelle piccole e medie.

Questo pagamento è la risposta alla ricorrente critica alla PAC per cui il 20 per cento degli agricoltori riceve l'80 per cento dei pagamenti ovvero i pagamenti sono legati a terreni concentrati nelle mani di una minoranza di agricoltori; a tale fine la Commissione vorrebbe promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno.

Questa tipologia di sostegno lascia molte perplessità, soprattutto nella realtà italiana; le simulazioni dimostrano che il pagamento redistributivo consisterebbe in un importo di pochi euro, destinato a piccole e piccolissime aziende, senza reale efficacia.

L'accordo prevede un pagamento redistributivo obbligatorio di almeno il 10 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti.

Gli Stati membri potranno essere esentati da tale obbligo se dimostrano di aver adempiuto alla redistribuzione del sostegno al reddito mediante altri interventi/strumenti del I° pilastro che perseguono lo stesso obiettivo.

In altre parole, gli Stati membri devono garantire la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più piccole o medie sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, con un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore.

Capping e degressività, i vincoli della PAC

Gli Stati membri possono scegliere di applicare una riduzione dei pagamenti diretti fissando un tetto massimo agli aiuti diretti a 100.000 euro.

Inoltre, possono anche applicare una riduzione fino all'85% per importi superiori a 60.000 euro.

Prima di applicare le riduzioni, gli Stati membri possono contemplare la sottrazione di tutti gli stipendi, salari e costi gli stipendi legati ad un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e i contributi connessi, inclusi i costi della manodopera familiare.

Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per il finanziamento del sostegno redistributivo e successivamente di altri interventi appartenenti ai pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare tipi di interventi nell'ambito del secondo pilastro.

Il sostegno per i giovani agricoltori

Gli Stati membri possono stabilire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta. Il pagamento è annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.

Si tratta quindi di un pagamento volontario per gli Stati membri, che tuttavia sarà sicuramente attuato in Italia.

La politica per i giovani agricoltori rimane una priorità. Infatti, gli Stati membri sono obbligati a riservare almeno il 2 per cento della loro dotazione nazionale per i pagamenti diretti, al fine di sostenere i giovani agricoltori, che possono destinare al sostegno complementare al reddito e/o per l'aiuto all'insediamento previsto nello sviluppo rurale.

I Paesi sono liberi di accantonare una somma maggiore per incoraggiare i giovani agricoltori se ne ravvisano una necessità specifica.

L'accordo prevede che gli Stati membri definiscono i giovani agricoltori con un limite massimo di età tra i 35 e i 40 anni.

Gli Stati membri devono dedicare almeno un importo equivalente al 3 per cento dei loro pagamenti diretti per i giovani agricoltori nel primo, nel secondo o in entrambi i pilastri con uno o più dei seguenti tipi di interventi:

- sostegno complementare al reddito dei giovani agricoltori nel primo pilastro;
- insediamento di giovani agricoltori nel secondo pilastro;
- investimenti da parte di giovani agricoltori nel secondo pilastro.

I regimi per il clima e l'ambiente

Secondo le proposte legislative della Commissione europea (2018), la PAC post 2023 sarà tenuta a svolgere un ruolo di primo piano per incrementare la sostenibilità del settore agricolo, attraverso una serie di strumenti che, contestualmente allo sviluppo sociale delle aree rurali e alla competitività delle aziende agricole, dovrebbero contribuire in maniera più efficiente al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.

La proposta sottolinea più volte la funzione indispensabile degli agricoltori come custodi e gestori di ecosistemi, degli habitat e del paesaggio e la necessità di aumentare l'efficacia degli interventi in questi ambiti.

In particolare, tre degli obiettivi specifici della proposta riguardano direttamente l'ambiente e il clima, ovvero:

- contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile;
- promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;
- contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Si tratta delle ormai note funzioni verdi dell'agricoltura che la PAC è chiamata a incentivare ulteriormente nel prossimo futuro, in parte per continuare a giustificare il proprio peso nel complesso delle politiche dell'Unione europea, ma soprattutto per garantirne l'erogazione in un contesto di instabilità dei mercati e di nuovi scenari dettati dagli effetti del cambiamento climatico.

La volatilità dei prezzi, associata alle calamità naturali sempre più frequenti o al diffondersi di nuove emergenze fitosanitarie, infatti, rischiano di intaccare in modo sensibile la capacità dell'agricoltura di assicurare queste importanti funzioni, riconosciute e sempre più richieste dalla collettività.

Come testimoniato dai risultati della consultazione pubblica sull'ammodernamento e la semplificazione della.

È in questo contesto che viene ribadita la necessità di consolidare il ruolo dell'agricoltura nel perseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, proponendo di dedicare il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC (Feaga e Feasr) ad interventi rilevanti per i cambiamenti climatici e di destinare almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per gli impegni ambientali.

Non appare casuale, pertanto, che la Comunicazione della Commissione europea che dà avvio al percorso di riforma post-2020 introduca il tema della custodia dell'ambiente da parte dell'agricoltura subito dopo quello (evidentemente primario e fondante) della sicurezza alimentare.

In questo contributo saranno analizzate in dettaglio le novità in materia ambientale e climatica che caratterizzano la proposta di riforma della PAC 2021-2027, cercando di mettere a fuoco le principali sfide per una efficace attuazione di quella che gli stessi testi chiamano "la nuova architettura verde".

Come già riconosciuto in vari contributi sulla struttura ambientale della nuova PAC, le principali novità non riguardano solamente la natura di alcuni strumenti (ad esempio: abolizione del *greening* e introduzione dell'ecoschema nel primo pilastro), ma piuttosto la loro modalità di attuazione.

Nel quadro più ampio del *new delivery model* proposto per tutto il pacchetto della riforma, la Commissione ha infatti immaginato un mix di misure "verdi" volontarie e obbligatorie per raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali e climatici, secondo un approccio più mirato, flessibile e all'interno di un quadro meno prescrittivo rispetto a quello adottato fino ad oggi.

La proposta vuole così ri-configurare le modalità con cui le misure vengono disegnate, implementate e valutate, dando agli Stati membri un margine più ampio di flessibilità nella

programmazione e attuazione delle strategie nazionali, al fine di individuare e perseguire traguardi realistici e adeguati.

Nella tabella in appresso sono sintetizzate le principali novità di questo nuovo approccio, rispetto alla precedente programmazione:

	Pac attuale	Pac post 2020
Obiettivi e target	La Pac viene valutata in base ad obiettivi generali che riguardano sia il I° che II° pilastro, ma gli Stati membri non sono chiamati a contribuire attivamente (I° pilastro: nessun obiettivo specifico per gli Stati membri; II° pilastro: obiettivi di spesa dettagliati e finalizzati a specifiche priorità)	Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale che include gli interventi del I° e del II° pilastro, collegati agli obiettivi generali della Pac. Tre degli obiettivi generali riguardano il clima e l'ambiente
Le principali misure	Al I° pilastro e ad alcune misure del II° pilastro si applica la condizionalità. Il 30% dei pagamenti diretti è legato al <i>greening</i> (pratiche benefiche per il clima e l'ambiente). Gli Stati membri (e/o le regioni) programmano gli interventi agro-ambientali volontari nell'ambito del II° pilastro	Al I° pilastro e ad alcune misure del II° pilastro si applica la nuova condizionalità, che include e amplia le pratiche previste dal <i>greening</i> . Gli Stati membri (e/o le regioni) programmano gli interventi agro-ambientali volontari nell'ambito del I° pilastro (regimi ecologici) e del II° pilastro (misure agro-climatico-ambientali e altre misure a carattere ambientale)
La definizione degli interventi	Tutte le misure del I° e del II° pilastro sono definite a livello UE, anche se agli Stati membri sono riservate molte deroghe e la possibilità di scelta tra un menù di interventi	La Commissione europea definisce uno spettro di "tipologie di interventi accettabili", ma sarà lo Stato membro (e/o la regione) a definire gli interventi specifici
Scelta degli strumenti di intervento	Il I° pilastro prevede diverse opzioni per gli Stati membri (es. calcolo dei pagamenti base, tipo di convergenza, pagamenti accoppiati). Ampio (ma rigido) menù di misure disponibili nel II° pilastro, con almeno il 30% di spesa da dedicare a misure a carattere ambientale e climatico. Concessa la flessibilità per il trasferimento di <i>budget</i> tra pilastri (fino al 15%, con alcune eccezioni)	Gli Stati membri (e/o le regioni) devono giustificare la scelta degli interventi alla Commissione Europea, ma hanno la libertà e l'autonomia di definire le misure e le relative modalità di implementazione. Confermato il vincolo del 30% di spesa da dedicare a misure a carattere ambientale e climatico nel II° pilastro, ma non è stabilito un minimo di spesa per i regimi ecologici del I° pilastro. Rimane la flessibilità per il trasferimento di <i>budget</i> tra pilastri (fino al 15%, senza eccezioni)

Gli Stati membri possono adottare un sostegno volontario per il clima e l'ambiente (regimi ecologici) tramite un pagamento annuale per ettaro agli agricoltori che si impegnano volontariamente a osservare determinate pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Gli Stati membri definiscono le condizioni di accesso ai "regimi ecologici" nei loro piani strategici sulla PAC; in altre parole, gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Gli impegni assunti dai beneficiari devono andare al di là delle norme obbligatorie stabilite per la condizionalità, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalle autorità nazionali.

La decisione sugli eco-schemi era la più attesa, visto che il precedente trologo era fallito principalmente su questo tema.

L'accordo prevede che il 25 per cento della dotazione per i pagamenti diretti sia destinata agli eco-schemi per tutto il periodo, con una certa flessibilità: nei primi due anni 2023 e 2024, gli Stati membri hanno la possibilità di impiegare solo il 20 per cento, utilizzando la differenza (tra il 20 e il 25 per cento) nei pagamenti diretti disaccoppiati.

In altre parole, l'accordo prevede un periodo di "apprendimento", per il 2023 e il 2024, con una "soglia" minima del 20 per cento, che prevede tre meccanismi di compensazione:

1. compensazione nel I° pilastro fino alla fine del periodo (2023-2027) attraverso il loro impiego per il rafforzamento degli eco-schemi;
2. trasferimento temporaneo obbligatorio al II° Pilastro per il sostegno di misure classificate come a favore dell'ambiente e clima;
3. perdita dei fondi (per la differenza non utilizzata) .

L'elenco degli eco-schemi comprende la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della bio - diversità, la riduzione dei pesticidi e la conservazione delle risorse idriche.

Gli Stati membri potranno istituire un sistema a punti per valorizzare gli eco-sistemi in base alle loro ambizioni.

Secondo le proposte legislative della Commissione europea (2018), la Pac post 2020 sarà tenuta a svolgere un ruolo di primo piano per incrementare la sostenibilità del settore agricolo, attraverso una serie di strumenti che, contestualmente allo

sviluppo sociale delle aree rurali e alla competitività delle aziende agricole, dovrebbero contribuire in maniera più efficiente al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.

La proposta sottolinea più volte la funzione indispensabile degli agricoltori come custodi e gestori di ecosistemi, degli habitat e del paesaggio e la necessità di aumentare l'efficacia degli interventi in questi ambiti. In particolare, tre degli obiettivi specifici della proposta riguardano direttamente l'ambiente e il clima, ovvero:

- (i) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile;
- (ii) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;
- (iii) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Si tratta delle ormai note funzioni verdi dell'agricoltura che la Pac è chiamata a incentivare ulteriormente nel prossimo futuro, in parte per continuare a giustificare il proprio peso nel complesso delle politiche dell'Unione europea, ma soprattutto per garantirne l'erogazione in un contesto di instabilità dei mercati e di nuovi scenari dettati dagli effetti del cambiamento climatico.

La volatilità dei prezzi, associata alle calamità naturali sempre più frequenti o al diffondersi di nuove emergenze fitosanitarie, infatti, rischiano di intaccare in modo sensibile la capacità dell'agricoltura di assicurare queste importanti funzioni, riconosciute e sempre più richieste dalla collettività, come testimoniato dai risultati della consultazione pubblica sull'ammodernamento e la semplificazione della Pac.

È in questo contesto che viene ribadita la necessità di consolidare il ruolo dell'agricoltura nel perseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, proponendo di dedicare il 40 per cento del bilancio complessivo della Pac (Feaga e Feasr) ad interventi rilevanti per i

cambiamenti climatici e di destinare almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per gli impegni ambientali.

Non appare casuale, pertanto, che la Comunicazione della Commissione europea che dà avvio al percorso di riforma post-2020 introduca il tema della custodia dell'ambiente da parte dell'agricoltura subito dopo quello (evidentemente primario e fondante) della sicurezza alimentare.

In questo contributo saranno analizzate in dettaglio le novità in materia ambientale e climatica che caratterizzano la proposta di riforma della Pac 2021-2027, cercando di mettere a fuoco le principali sfide per una efficace attuazione di quella che gli stessi testi chiamano “la nuova architettura verde”.

Condizionalità rafforzata: rotazione e superfici non produttive

La condizionalità della nuova PAC 2023-2027 sarà rafforzata rispetto a quella del periodo 2015-2022, in quanto include gli impegni (rivisitati) del *greening* e anche nuovi impegni come la condizionalità sociale.

Il punto più rilevante e innovativo è quello della rotazione, che è inserito nella sezione Bcaa 8.

La rotazione consiste in un cambio di coltura a livello di parcella (salvo in caso di colture pluriennali, graminacee e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo), comprese le colture secondarie opportunamente gestite.

Sulla base della diversità dei metodi di coltivazione e delle condizioni agro-climatiche, gli Stati membri possono comunque autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione rafforzata delle colture con le leguminose o di diversificazione delle colture.

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo della rotazione:

- se più del 75 per cento dei seminativi è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio, a superfici non coltivate o utilizzate per la coltivazione di leguminose o soggetto a una combinazione di tali usi;
- se più del 75 per cento della superficie agricola ammissibile è costituito da prati permanenti, è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte del ciclo colturale, o è soggetto a una combinazione di tali usi;
- con una superficie a seminativo fino a 10 ettari.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo di superficie coperta da una singola coltura per evitare grandi superfici a monocoltura.

Gli agricoltori che producono con metodo biologico certificato saranno considerati conformi a questo standard BCAA.

Altro punto di grande dibattito sulla condizionalità sono le superfici non produttive a finalità ambientale, che sostituiscono le attuali EFA.

L'accordo siglato prevede una quota minima di almeno il 4 per cento della superficie a seminativi dell'azienda agricola deve essere dedicata a superfici e caratteristiche non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo.

Conservazione delle caratteristiche del paesaggio: divieto di tagliare siepi e alberi durante la stagione riproduttiva e di allevamento degli uccelli.

Il sostegno accoppiato

Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato sotto forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per capo animale ammissibile a favore di comparti che sono

importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali, per affrontare le difficoltà, migliorando la competitività, la loro sostenibilità o la loro qualità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso sino a un importo massimo del 13 per cento del massimale per i pagamenti diretti.

La percentuale da destinare al sostegno accoppiato può essere aumentata del 2 per cento purché la percentuale eccedente il 13% sia destinata alla produzione delle colture proteiche.

Il sostegno accoppiato può essere concesso nei seguenti settori e produzioni: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, cicoria e canna da zucchero, ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture no-food che forniscono prodotti che potenzialmente potrebbero sostituire i materiali fossili (esclusi gli alberi).

Condizionalità sociale, una new-entry per la PAC

La condizionalità sociale è entrata nella nuova Pac, sotto la spinta delle organizzazioni dei lavoratori, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo.

Per gli agricoltori che non rispettano norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro, gli Stati membri devono garantire l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive.

L'accordo prevede l'attuazione volontaria nel 2023 e l'attuazione obbligatoria nel 2025.

Conclusioni

In sintesi sono questi i capisaldi programmatici della nuova PAC, ora dovranno seguire, nei prossimi mesi i Regolamenti Comunitari attuativi, dopo di che si passerà ai Piani Strategici Nazionali che nella versione definitiva, con tutte le scelte sancite dallo Stato Membro, anche se dovranno essere già pronti in una prima versione per il 31 dicembre 2021, verranno approvati dalla Commissione entro il 30 giugno 2022.